



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010, concernente le disposizioni a carattere generale relative ai concorsi per l'ammissione alle Accademie delle Forze armate nell'anno accademico 2011-2012;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare,

DECRETA

CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AL 193° CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2011-2012

Articolo 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 120 (centoventi) allievi al primo anno del 193° corso dell'Accademia militare dell'Esercito per l'anno accademico 2011-2012 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse. I posti disponibili sono così ripartiti:
 - a) 102 (centodue) per le Armi ed i Corpi dell'Esercito come di seguito specificato:
 - 1) 76 (settantasei) per il corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni (denominate Armi varie);
 - 2) 10 (dieci) per il corso dell'Arma trasporti e materiali;
 - 3) 7 (sette) per il corso del Corpo degli ingegneri;
 - 4) 9 (nove) per il corso del Corpo di commissariato;
 - b) 18 (diciotto) per il corso del Corpo sanitario.
2. Se nel concorso interno, per esami, per l'ammissione di 30 allievi al primo anno del 193° corso dell'Accademia militare dell'Esercito, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse, uno o più dei posti non saranno ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti a quelli previsti dal presente bando di concorso per il corrispondente corso.
3. Se, invece, i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) non saranno ricoperti per mancanza di concorrenti idonei, gli stessi potranno essere ricoperti dai concorrenti idonei e non vincitori iscritti nella graduatoria per i posti di cui al precedente comma 1, lettera b), purché lo gradiscano - esprimendo, se possibile, anche la preferenza di assegnazione di Arma o Corpo - secondo l'ordine della graduatoria medesima.
4. I concorrenti potranno chiedere di partecipare, in alternativa, o per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) o per quelli di cui al precedente comma 1, lettera b). Pertanto, non è consentito concorrere, neanche presentando distinte domande, per entrambe le categorie di posti di cui al citato comma 1, lettere a) e b).

5. Per i concorrenti per i posti di cui al precedente comma 1, lettera b), le prove del concorso di cui al presente decreto non sostituiscono la prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, programmata annualmente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). Pertanto, se detta prova di ammissione verrà confermata per l'anno accademico 2011-2012 anche per gli allievi dell'Accademia militare, la procedura concorsuale potrà subire, solo per i concorrenti di cui al suddetto comma 1, lettera b) e a seconda delle indicazioni fornite dal MIUR stesso, eventuali integrazioni ovvero per i medesimi concorrenti potrebbe rivelarsi necessaria l'effettuazione della predetta prova a livello nazionale, in modalità indipendente dal peculiare reclutamento militare. Di eventuali integrazioni alla procedura concorsuale per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, nel senso sopra indicato, ovvero dell'adozione di ulteriori, specifiche esenzioni disposte a favore degli allievi delle Accademie militari, verrà fornita comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4^a Serie speciale - che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti interessati.
6. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare concorrenti anche se alle armi, ad eccezione del personale cui è riservato il concorso interno di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse: militari in servizio in qualità di sergenti in servizio permanente, allievi sergenti, volontari in servizio permanente, volontari in ferma prefissata di quattro anni, volontari in ferma breve e volontari in ferma prefissata di un anno, questi ultimi due con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo articolo 4, comma 2, lettera b).
7. I concorrenti potranno indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, soltanto l'ordine di preferita assegnazione a Armi e Corpi mentre per il Corpo sanitario dell'Esercito l'ordine di preferita assegnazione all'indirizzo di studio (medicina e chirurgia, chimica e tecnologie farmaceutiche o medicina veterinaria). Dette preferenze manifestate dai concorrenti potranno essere modificate entro la terza settimana di frequenza del tirocinio, ultima fase concorsuale, con apposita dichiarazione. L'assegnazione ai corsi può comunque essere diversa dalla preferenza espressa e sarà stabilita in funzione della specifica graduatoria finale, della citata preferenza espressa e delle esigenze di Forza armata. In tal senso, ciascun candidato dovrà rilasciare apposita dichiarazione di accettazione del corso assegnato.
8. I corsi regolari avranno inizio dal giorno in cui saranno rese pubbliche le graduatorie di ammissione. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli allievi saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie esigenze della Forza armata nel seguente modo:
 - a) gli ammessi ai corsi delle Armi varie, dell'Arma trasporti e materiali e del Corpo di commissariato seguiranno un corso di laurea triennale in scienze strategiche e successivamente, in funzione dell'Arma o del Corpo di assegnazione, un corso di laurea magistrale in scienze strategiche negli indirizzi:
 - 1) politico - organizzativo;
 - 2) dei sistemi infrastrutturali;
 - 3) delle comunicazioni;
 - 4) logistico;
 - 5) economico - amministrativo;
 - b) gli ammessi al corso per il Corpo degli ingegneri seguiranno un corso di laurea triennale in ingegneria e uno di laurea magistrale in ingegneria, negli indirizzi stabiliti dallo Stato maggiore dell'Esercito prima dell'inizio dell'anno accademico;
 - c) gli ammessi ai corsi per il Corpo sanitario frequenteranno corsi di studi universitari finalizzati al conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia o in chimica e

tecnologie farmaceutiche o in medicina veterinaria.

9. L'Amministrazione della difesa si riserva di modificare denominazione, durata e struttura dei corsi universitari sopra indicati, se sarà necessario procedere ai relativi adeguamenti a seguito di provvedimenti adottati in proposito di concerto con il MIUR.
10. Per quanto indicato nel precedente comma 8:
 - a) i concorrenti già laureati in ingegneria non potranno essere ammessi al corso del Corpo degli ingegneri;
 - b) i concorrenti già laureati in medicina e chirurgia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o in medicina veterinaria non potranno essere ammessi al corso del Corpo sanitario per il conseguimento del diploma di laurea già posseduto, ma potranno, eventualmente, aspirare ad un indirizzo di studi differente nell'ambito dei corsi di studio del Corpo sanitario;
 - c) i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia avranno già sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere.
11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse, il numero dei posti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) potrà subire modificazioni, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza armata connesse alla consistenza del ruolo normale delle rispettive Armi o dei Corpi.

Articolo 2

Riserve di posti

1. Nel concorso di cui al precedente articolo 1, sono previste le seguenti riserve:
 - a) per gli allievi di tutte le Scuole militari - se conseguono al termine dell'anno scolastico 2010 - 2011 il diploma di maturità classica, scientifica e scientifica europea, riportano giudizio di idoneità in attitudine militare presso dette Scuole e risultano idonei al termine del concorso - il 30% complessivo dei posti previsti per ciascun corso, di cui il 20% in favore dei diplomati presso le Scuole militari dell'Esercito ed il 10% in favore dei diplomati presso le Scuole militari della Marina e dell'Aeronautica;
 - b) per il coniuge ed i figli superstiti ovvero i parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio, il 15% dei posti previsti per ciascun corso.
2. I posti riservati di cui al precedente comma 1 sono così ripartiti:
 - a) nel corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni: 23 (ventitré) per gli allievi provenienti dalle Scuole militari - di cui 15 (quindici) per i provenienti dalle Scuole dell'Esercito e 8 (otto) per i provenienti dalle altre Scuole militari - e 11 (undici) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b);
 - b) nel corso dell'Arma trasporti e materiali: 3 (tre) per gli allievi provenienti dalle Scuole militari - di cui 2 (due) per i provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito e 1 (uno) per i provenienti dalle altre Scuole militari - e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b);
 - c) nel corso del Corpo degli ingegneri: 2 (due) per gli allievi provenienti dalle Scuole militari - di cui 1 (uno) per i provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito e 1 (uno) per i provenienti dalle altre Scuole militari - e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b);
 - d) nel corso del Corpo di commissariato: 3 (tre) per gli allievi provenienti dalle Scuole militari - di cui 2 (due) per i provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito e 1 (uno) per i provenienti

dalle altre Scuole militari - e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b);

- e) nel corso del Corpo sanitario: 6 (sei) per gli allievi provenienti dalle Scuole militari - di cui 4 (quattro) per i provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito e 2 (due) per i provenienti dalle altre Scuole militari - e 3 (tre) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b).
3. Se il numero dei posti in uno o più dei corsi è modificato come previsto nell'articolo 1, comma 3 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse e nel precedente articolo 1, comma 11 del presente decreto, il rispettivo numero dei posti riservati verrà ricalcolato applicando la percentuale sopra indicata. Inoltre, i posti eventualmente non ricoperti in una delle due predette percentuali (del 20 o del 10 %), di cui al precedente comma 1, lettera a), saranno devoluti all'altra.
 4. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito e con il seguente ordine di priorità a:
 - a) concorrenti idonei che sono alle armi in qualità di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma;
 - b) altri concorrenti idonei.

Articolo 3

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso di cui al precedente articolo 1 possono partecipare coloro che:
 - a) avranno compiuto al 31 dicembre 2011 il diciassettesimo anno di età e non avranno superato il ventiduesimo alla data del 31 ottobre 2011, cioè sono nati nel periodo dal 31 ottobre 1989 al 31 dicembre 1994, estremi compresi. Sono fatte salve le disposizioni relative all'elevazione del limite di età di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse;
 - b) hanno conseguito, o saranno in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2010-2011, il titolo di studio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse.
2. I concorrenti dovranno altresì possedere tutti i requisiti generali di partecipazione di cui all'articolo 2, commi 1, 6 e 7 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse.

Articolo 4

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata ed inviata on-line a mezzo della procedura disponibile sui siti web www.difesa.it/concorsi e www.esercito.difesa.it, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale - 4^a Serie speciale seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. Successivamente dovrà obbligatoriamente anche essere inviata in forma cartacea con la procedura indicata al seguente comma 2. Solo in caso di temporanea indisponibilità della precitata procedura automatizzata o di impossibilità di accesso alla rete internet, la domanda potrà essere redatta direttamente in carta semplice, utilizzando gli appositi moduli riportati negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto, osservando le istruzioni riportate sui moduli stessi. I moduli potranno essere reperiti sui siti web www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it.

In caso di indisponibilità del predetto sistema automatizzato potrà essere utilizzata copia riprodotta fotostaticamente fronte/retro dei citati moduli.

2. La domanda, comunque redatta dal concorrente, quale conferma di effettiva partecipazione, pena la mancata ammissione al concorso, dovrà essere:
 - a) firmata per esteso dal concorrente. La mancanza di sottoscrizione comporterà l'esclusione dal concorso. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, è minorenne dovrà far vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore;
 - b) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure presentata a mano, con esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Segreteria concorsi Accademia e Scuole militari - viale Mezzetti 2, 06034 Foligno, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale, 4^a serie speciale. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante per le domande spedite a mezzo raccomandata, il timbro a data del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito per quelle presentate a mano. Non saranno, pertanto, prese in considerazione le domande spedite o presentate oltre il termine suindicato. Gli allievi delle Scuole militari e i militari in servizio, nonché quelli impiegati fuori dal territorio metropolitano presso unità dislocate in operazioni, che hanno titolo a partecipare al concorso di cui al precedente articolo 1 del presente decreto, dovranno presentare la domanda, entro il medesimo termine, ai rispettivi Comandi di appartenenza. Questi provvederanno a trasmettere al sopracitato indirizzo le domande presentate, improrogabilmente entro tre giorni dalla data di assunzione a protocollo delle stesse, custodendone copia. I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda, entro il medesimo termine, anche per il tramite delle Autorità diplomatiche e consolari che ne cureranno l'immediato inoltro al predetto Centro, custodendone copia. In detti casi per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte del Comando del reparto/ente ricevente.
3. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà dichiarare:
 - a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale;
 - b) i posti per i quali intende concorrere - in alternativa, o quelli di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a) o quelli di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) - utilizzando rispettivamente i modelli di domanda di cui ai citati allegati A e B al presente decreto. Se concorre per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), dovrà indicare l'ordine di preferita assegnazione alle Armi o Corpi (Armi varie, Arma trasporti e materiali, Corpo degli ingegneri, Corpo di commissariato), contrassegnando con numerazione da 1 a 4 le apposite caselle contenute nel modello di domanda di cui al già citato allegato A al presente decreto. Se concorrente per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), dovrà indicare l'ordine di preferita assegnazione all'indirizzo di studio (medicina e chirurgia, chimica e tecniche farmaceutiche, medicina veterinaria), contrassegnando con numerazione da 1 a 3 le apposite caselle contenute nel modello di domanda di cui al già citato allegato B al presente decreto. Il concorrente potrà modificare detto ordine di preferita assegnazione entro la terza settimana di frequenza del tirocinio. Pertanto, istanze prodotte a tal fine dal concorrente dopo tale periodo non saranno prese in considerazione;
 - c) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova orale facoltativa (una sola a scelta tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca);

- d) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico. Il concorrente che, successivamente alla presentazione della domanda, viene incorporato in un reparto/ente militare sarà tenuto a comunicare subito, a mezzo telegramma, al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, il reparto/ente presso il quale presta servizio ed il relativo indirizzo. Il concorrente dovrà, altresì, segnalare tempestivamente, a mezzo telegramma o fax (n. 0742/342208) o e-mail casegraccascumil@ceselna.esercito.difesa.it ogni variazione al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito del recapito indicato nella domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda ovvero per eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
- e) il titolo di studio posseduto o che potrà conseguire al termine dell'anno scolastico 2010-2011. Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non ha ancora conseguito il titolo di studio prescritto verrà ammesso con riserva al concorso ed avrà l'obbligo di comunicarne, a mezzo telegramma, al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito l'avvenuto conseguimento con il relativo voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinerà l'esclusione dal concorso. Il concorrente che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentarne l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso;
- f) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in servizio dovrà indicare la data di inizio del servizio, il proprio grado e l'indirizzo del reparto/ente presso il quale presta servizio. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda di cui alla precedente lettera d), che potrebbe non coincidere con quello del Comando di appartenenza. In tal caso l'interessato dovrà comunque tenerne informato detto Comando. Se già collocato in congedo, invece, dovrà indicare le date di inizio e di fine del servizio, nonché il grado rivestito all'atto del congedamento. Se concorrente di sesso maschile, dovrà indicare anche la posizione nei confronti degli obblighi di leva (solo in caso di doppia cittadinanza) ed il Centro documentale (ex distretto militare) dell'Esercito o il Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o la Direzione territoriale dell'Aeronautica di ascrizione;
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il proprio stato civile;
- i) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- l) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione di proscioglimenti per inidoneità psicofisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
- m) di non avere riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali e/o procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovrà indicare le condanne, le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale

precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato, o presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver assunto la qualifica di imputato. Dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra. La dichiarazione resa nella domanda dovrà comunque essere reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'inizio del tirocinio;

- n) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'articolo 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione militare di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Il concorrente che dichiara, inoltre, il possesso del titolo di preferenza concernente il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa dovrà allegare alla domanda una dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, attestante il lodevole servizio prestato. La mancata presentazione nei termini e con le modalità predette di tale dichiarazione non consentirà all'interessato di beneficiare del relativo titolo di preferenza;
 - o) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - p) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
 - q) di avere tenuto condotta incensurabile e di non aver tenuto comportamenti, nei confronti delle istituzioni democratiche, che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
 - r) l'eventuale diritto alla riserva di posti di cui agli articoli 645 e 649 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione anche copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Articolo 5

Fasi del concorso

1. Il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1 prevede le fasi concorsuali indicate nell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse.

Articolo 6

Prova scritta di selezione culturale

1. Tutti i concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto - alla prova scritta di selezione culturale con quesiti a risposta multipla (predeterminata o libera), che avrà luogo, a cura della commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 1) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2, Foligno, con inizio non prima delle 0930 dell'orario ufficiale, secondo il seguente calendario:

- a) 14 febbraio 2011: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra RIZ e Z;
- b) 15 febbraio 2011: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra MEM e RIY;
- c) 16 febbraio 2011: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra FUZ e MEL;
- d) 17 febbraio 2011: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra CIS e FUY;
- e) 18 febbraio 2011: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra ABA e CIR.

I concorrenti nel cui cognome compaia l'apostrofo, per individuare il gruppo di appartenenza, devono leggere il proprio cognome senza l'apostrofo. I concorrenti frequentatori delle Scuole militari si dovranno presentare, accompagnati da personale della Scuola di appartenenza, nelle date e con le modalità che saranno indicate direttamente dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito al Comando della Scuola di appartenenza stessa.

2. Eventuali variazioni del succitato calendario o della sede di svolgimento di detta prova saranno resi noti mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4^a Serie speciale del 28 gennaio 2011, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta ufficiale - 4^a Serie speciale del 28 gennaio 2011 tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una data successiva.
3. La prova, della durata di centoventi minuti, si svolgerà con le modalità e sui programmi di cui all'allegato C. Nei trenta giorni antecedenti lo svolgimento della prova scritta di selezione culturale, sui siti web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it sarà resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i quesiti sui quali verterà la predetta prova.
4. I concorrenti ai quali non è stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna comunicazione, per sostenere la prova di selezione culturale un'ora prima dell'inizio della prova stessa, nel giorno e nella sede di cui ai precedenti commi 1 e 2, muniti di documento d'identità rilasciato da un'amministrazione dello Stato in corso di validità.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione di concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (per telegramma o fax al n. 0742/342208 o e-mail all'indirizzo casegraccascumil@ceselna.esercito.difesa.it) al predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail (se è stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
6. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle indicate nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.
7. Fermi restando i limiti numerici di cui al successivo articolo 7, comma 1, la prova si intenderà superata dai candidati che conseguiranno la votazione minima di 18/30. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti la commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 1) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse provvederà a formare due distinte graduatorie - una per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e una per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) - per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive. Il punteggio conseguito in detta prova sarà inoltre utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 10, 13 e 14.
8. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro il ventesimo giorno dalla data di svolgimento della prova scritta di selezione culturale dovranno ritenere di non essere stati

ammessi a sostenere le prove successive e pertanto di essere stati esclusi dal concorso. Essi potranno chiedere notizie circa l'esito della prova scritta di selezione culturale, dopo la data suindicata, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito, n. 186 - 00143 Roma (tel. 06/517051012), ovvero consultare i siti web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it.

Articolo 7

Prove di efficienza fisica

1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente articolo 6, comma 7:
 - a) i primi 816 (ottocentosedici) concorrenti, per i posti a concorso per le Armi varie, per l'Arma trasporti e materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di commissariato;
 - b) i primi 144 (centoquarantaquattro) concorrenti, per i posti a concorso per il Corpo sanitario.
 Saranno inoltre ammessi i concorrenti che hanno riportato lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile nelle graduatorie di merito.
2. I concorrenti convocati dovranno:
 - a) presentarsi indossando la tenuta ginnica;
 - b) produrre i documenti indicati nel successivo articolo 11, comma 1. La mancata presentazione del certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità e del test di gravidanza per i concorrenti di sesso femminile determinerà la mancata ammissione a sostenere le prove e quindi l'esclusione dal concorso.
3. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, contestualmente agli accertamenti psicofisici ed a quelli attitudinali di cui ai successivi articoli 8 e 9, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. La convocazione a dette prove ed accertamenti sarà data a cura del predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito a mezzo telegramma/lettera raccomandata.
4. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalità indicate nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati determinerà il giudizio di inidoneità da parte della commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 2) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse e quindi l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi determinerà il giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio secondo le modalità indicate nell'allegato D al presente decreto, fino ad un massimo di 6 punti. Detto allegato contiene le disposizioni circa le modalità di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di infortuni verificatisi prima dell'effettuazione degli esercizi.
5. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
 - a) verificherà la validità delle certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale;
 - b) sottoporrà i concorrenti agli esercizi obbligatori e facoltativi - dopo averli resi edotti delle modalità di esecuzione degli stessi - secondo quanto previsto nei commi precedenti e redigerà il relativo verbale;
 - c) attribuirà ai concorrenti che abbiano superato gli esercizi obbligatori e uno o entrambi degli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel già citato allegato D al presente decreto. Tale punteggio sarà comunicato seduta stante ai concorrenti e contribuirà alla formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 10, 13 e 14.

6. Il concorrente, regolarmente convocato, che non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni ad eccezione di concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (per telegramma o fax al n. 0742/342208 o e-mail all'indirizzo casegraccascumil@ceselna.esercito.difesa.it) al predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove stessa, avverrà a mezzo e-mail (se è stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.

Articolo 8

Accertamenti psicofisici

1. I concorrenti idonei al termine delle prove di efficienza fisica, secondo quanto indicato nel precedente articolo 7, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse, ad accertamenti psicofisici volti al riconoscimento del possesso dell'idoneità psicofisica al servizio militare incondizionato quali ufficiali dell'Esercito. I concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso degli specifici requisiti fisici di cui all'articolo 5, comma 2 del citato decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010.
2. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, prima di eseguire la visita medica generale, ciascun concorrente dovrà essere sottoposto ai seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
 - a) cardiologico con E.C.G.;
 - b) oculistico;
 - c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
 - d) psicologico (ed eventuale psichiatrico);
 - e) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici, metadone e benzodiazepine. In caso di positività, disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
 - f) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
 - g) analisi del sangue concernente:
 - 1) emocromo completo;
 - 2) glicemia;
 - 3) creatininemia;
 - 4) transaminasemia (GOT e GPT);
 - 5) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 6) VES;
 - 7) trigliceridemia;
 - 8) colesterolemia;
 - 9) gamma GT;

- h) controllo dell'abuso sistematico di alcool mediante ricerca della CDT;
 - i) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Il concorrente maggiorenne da sottoporre a detto esame dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato nell'allegato E che costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente che è ancora minorenni all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici, invece, avrà cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformità al citato allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto, per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre il concorrente minorenni agli esami radiologici.
4. La commissione provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali possedute nonché degli specifici requisiti fisici indicati nell'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse. L'accertamento dell'idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita e, seduta stante, verrà comunicato al concorrente l'esito della stessa sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- a) idoneo all'ammissione all'Accademia militare, con indicazione del profilo sanitario di cui al successivo comma 5;
 - b) inidoneo all'ammissione all'Accademia militare, con indicazione particolareggiata del motivo.
5. Saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso degli specifici requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse ed ai quali siano stati attribuiti, secondo i criteri di cui al precedente comma 4, i coefficienti indicati per ciascuna caratteristica somato-funzionale all'articolo 5, comma 8 del citato decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010.
6. Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuirà un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Ad ogni coefficiente 2 di ciascuna delle predette caratteristiche somato-funzionali sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del profilo stesso sarà attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti psicofisici sarà di punti 4,5.
7. Saranno giudicati inidonei i concorrenti non risultati in possesso degli specifici requisiti fisici di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse e/o affetti da:
- a) imperfezioni ed infermità previste dalla vigente normativa in materia di inabilità al servizio militare;
 - b) imperfezioni ed infermità per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario stabiliscono l'attribuzione di coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali;
 - c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia - disartria);
 - d) positività agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
 - e) esiti di cheratotomia radiale; esiti di laser-terapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali;
 - f) imperfezioni o infermità che, seppur non indicate nelle lettere precedenti, sono comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in

servizio permanente.

Costituiscono, altresì, motivo di inidoneità le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per sede, dimensioni o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica o con appropriati test psicodiagnostici).

8. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro i successivi trenta giorni e senza esiti rientranti nelle cause di esclusione di cui al precedente comma 7, la commissione rinvierà il giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli all'accertamento definitivo per verificare il possesso dell'idoneità psicofisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo articolo 9.
9. In caso di positività del test di gravidanza di cui al successivo articolo 11, comma 1, lettera h) la commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.
10. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
11. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, inviare con lettera raccomandata al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici, specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità. Dette istanze potranno essere anticipate al predetto Centro a mezzo fax (n. 0742/342208). Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione o spedite oltre i termini perentori sopra indicati. In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente riceverà dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, apposita comunicazione telegrafica. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il concorrente riceverà comunicazione che il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti psicofisici deve intendersi confermato.
12. Il giudizio circa l'idoneità psicofisica dei concorrenti di cui al precedente comma 11 - in caso di accoglimento dell'istanza - sarà espresso dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 3) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse, a seguito di valutazione della documentazione prodotta a corredo dell'istanza o solo se lo ritiene necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici disposti.
13. Il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 3 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse è definitivo e sarà comunicato ai concorrenti, per iscritto, seduta stante. Pertanto, per i concorrenti giudicati idonei la commissione provvederà a definire il profilo sanitario di cui al precedente comma 5 e ad attribuire il relativo punteggio con le modalità previste dal precedente comma 6. I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti, nonché quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.

Articolo 9

Accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti psicofisici i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, presso il predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, a cura della commissione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse, ad accertamenti attitudinali, secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato maggiore dell'Esercito, finalizzati a valutarne oggettivamente, attraverso una serie di prove attitudinali (batteria testologica, questionario informativo, intervista di selezione) il possesso dei requisiti indispensabili ai fini di un proficuo inserimento nella Forza armata quale ufficiale del ruolo normale.
2. Agli accertamenti di cui al presente articolo saranno sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente articolo 8, comma 8.
3. I concorrenti di cui al precedente articolo 8, comma 11, invece, saranno sottoposti agli accertamenti di cui al presente articolo solo se verranno giudicati idonei in sede di valutazione della documentazione allegata a corredo dell'istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti.
4. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità, senza attribuzione di alcun punteggio, o di inidoneità, che è definitivo e sarà comunicato seduta stante.
5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Pertanto, i concorrenti di cui al precedente comma 2 - ammessi a sostenere con riserva l'accertamento di cui al presente articolo - se giudicati inidonei non saranno più sottoposti agli accertamenti psicofisici previsti dal precedente articolo 8, comma 8 ai fini dell'idoneità psicofisica.
6. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti psicofisici e attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare.

Articolo 10

Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua straniera

1. I concorrenti risultati idonei al termine delle fasi concorsuali di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 saranno iscritti, a cura della commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 1) del decreto dirigenziale n. n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse, in due distinte graduatorie formate ai fini dell'ammissione alla prova orale del concorso.
2. Tali graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nella prova scritta di selezione culturale e di quelli riportati nelle prove di efficienza fisica e negli accertamenti psicofisici.
3. A mente dell'articolo 580, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui all'articolo 580, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - all'atto della formazione della graduatoria di ammissione alla prova orale di cui al presente articolo, dovranno risultare idonei nelle prove e negli accertamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse.
4. Dei concorrenti idonei iscritti in ciascuna delle graduatorie di cui al precedente comma 1, saranno convocati alla prova orale, che avrà luogo - presumibilmente nel mese di luglio 2011 - presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito:
 - a) i primi 306 (trecentosei) concorrenti aspiranti ai corsi per Armi varie, per l'Arma trasporti e materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di commissariato, di cui almeno 61 (sessantuno) allievi delle Scuole militari dell'Esercito, 31 (trentuno) allievi provenienti dalle

altre Scuole militari e 46 (quarantasei) aventi titolo alla riserva di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera b);

- b) i primi 54 (cinquantaquattro) concorrenti aspiranti al corso per il Corpo sanitario, di cui almeno 11 (undici) allievi delle Scuole militari dell'Esercito, 5 (cinque) allievi provenienti dalle altre Scuole militari e 8 (otto) aventi titolo alla riserva di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera b).
5. Nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 i posti eventualmente non ricoperti dai concorrenti riservatari idonei di cui al precedente comma 4 saranno devoluti con i criteri indicati al precedente articolo 2 del presente decreto.
 6. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 4 e 5, a parità di merito, saranno preferiti i concorrenti in possesso dei titoli di preferenza indicati all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'articolo 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
 7. La prova orale di matematica verterà sugli argomenti di cui al programma riportato nel già citato allegato C al presente decreto.
 8. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonché quelli che hanno rinunciato a sostenerla saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione di concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (per telegramma o fax al n. 0742/342208 o e-mail all'indirizzo casegraccascumil@ceselna.esercito.difesa.it) al predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail (se è stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
 9. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio non inferiore a 18/30, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 13 e 14.
 10. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i concorrenti che hanno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sarà svolta con le modalità indicate nel già citato allegato C al presente decreto. I concorrenti che non intenderanno sostenere più detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla.
 11. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa sarà assegnata una votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrisponderà il seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 13 e 14:
 - a) votazione da 0/30 a 17,999/30: punti 0;
 - b) votazione da 18/30 a 20,999/30: punti 1;
 - c) votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 2;
 - d) votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 3;
 - e) votazione da 27/30 a 30/30: punti 4.

Articolo 11

Documenti

1. I concorrenti convocati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, se idonei, agli accertamenti psicofisici ed a

quelli attitudinali, all'atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme:

- a) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validità rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana o a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovrà avere una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2010 o dovrà essere valido almeno fino al 31 ottobre 2011. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione del concorrente dal concorso;
- b) referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata attestante l'effettuazione, da non più di tre mesi dalla data di presentazione, dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione dal concorso;
- c) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data di presentazione. Se privi di tale referto, dichiarazione di consenso all'eventuale effettuazione degli esami radiologici di cui al precedente articolo 8, comma 3, lettera i);
- d) atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà, o in mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione presso il Centro per le prove di efficienza fisica). La mancata presentazione di detto documento determinerà l'esclusione del concorrente minorenni;
- e) certificato conforme all'allegato G che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati che attestino lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione dal concorso;
- f) i concorrenti che hanno subito interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie dovranno produrre copia delle relative cartelle cliniche;
- g) referto, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV, determinato con test ELISA di 3^a o 4^a generazione. La mancata presentazione di detto referto determinerà l'esclusione dal concorso.

Le concorrenti dovranno anche consegnare:

- h) referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per la finalità indicata nel precedente articolo 8, comma 9. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione dal concorso;
- i) referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psicofisici. La mancata presentazione di detto referto determinerà l'esclusione dal concorso.

2. All'atto della presentazione all'Accademia militare per il tirocinio i concorrenti dovranno

consegnare:

- a) fotografia recente senza copricapo, formato tessera (4 x 5), con scritto in basso a tergo, in forma autografa leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia;
 - b) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato - entro trenta giorni dalla data di inizio del tirocinio - da strutture sanitarie pubbliche (scheda o libretto sanitario se militari).
3. I medesimi concorrenti dovranno, inoltre, sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi, integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso circa la propria posizione giudiziaria.
 4. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi presso l'Accademia militare i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare ai sensi della normativa citata nell'articolo 10, comma 1 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in qualità di allievo ai corsi regolari dell'Accademia militare. A tal fine, l'Accademia militare fornirà alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti già alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente, se non conseguono la nomina a Sottotenente in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado e reinseriti nel ruolo di provenienza; il tempo trascorso in Accademia sarà computato nell'anzianità di grado. Gli allievi provenienti dai volontari in ferma/rafferma in servizio, se non conseguono la predetta nomina, saranno reintegrati nel grado precedentemente rivestito, previo espresso consenso, e saranno restituiti ai reparti/enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualità di allievo.
 5. Gli allievi, ai fini dell'iscrizione al corso di laurea che sono tenuti a frequentare, a richiesta del Comando dell'Accademia militare, dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e la mancata iscrizione presso le università per l'anno accademico 2011-2012. I concorrenti frequentatori delle Scuole militari dovranno inoltre dichiarare di aver frequentato il corso di studi e di aver conseguito il titolo prescritto presso la Scuola di provenienza al termine dell'anno scolastico 2010-2011. I concorrenti che sono ancora minorenni all'atto della richiesta da parte dell'Accademia militare dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà, o in mancanza di essi, dal tutore.

Articolo 12

Composizione delle commissioni

1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, lettera a) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse. Tutto il personale militare che sarà inserito nelle commissioni di cui ai successivi commi del presente articolo apparterrà all'Esercito.
2. La commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 1) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse sarà composta da:
 - a) un ufficiale generale in servizio, presidente;
 - b) un ufficiale superiore in servizio, membro;
 - c) un ufficiale in servizio, membro aggiunto per la prova di selezione culturale;

- d) un docente di materie letterarie, membro;
- e) due docenti di matematica, membri;
- f) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova scritta di selezione culturale e per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
- g) un ufficiale in servizio permanente, di grado non inferiore a Capitano, o un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.

3. La commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 2) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse sarà composta da:

- a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
- b) due ufficiali superiori in servizio permanente, istruttori militari di educazione fisica, membri;
- c) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, segretario.

La commissione si avvarrà, durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico.

4. La commissione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse sarà composta da:

- a) un Colonnello medico in servizio permanente, presidente;
- b) tre ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri.

Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.

5. La commissione, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 3) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse sarà composta da:

- a) un Brigadier generale medico in servizio permanente, presidente;
- b) due ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri.

Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 4.

6. La commissione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse sarà composta da:

- a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio permanente del ruolo normale delle Armi varie, presidente;
- b) un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
- c) un ufficiale psicologo del Corpo sanitario, membro;
- d) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente in servizio permanente, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito laureati in psicologia, nonché di psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.

7. La commissione, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 4) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse sarà composta in via prioritaria da:

- a) Comandante dell'Accademia militare, presidente;
- b) Comandante del reggimento allievi, membro;
- c) Comandante di battaglione, membro;
- d) Comandante di compagnia, membro;

e) Comandante di plotone, membro e segretario.

In caso di incompatibilità a svolgere l'incarico ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, i predetti ufficiali saranno sostituiti da altri ufficiali idonei dell'Accademia militare.

Articolo 13

Tirocinio

1. I concorrenti idonei al termine della prova orale di cui al precedente articolo 10 saranno iscritti, a cura della commissione esaminatrice di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 1) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse, in due distinte graduatorie formate ai fini dell'ammissione al tirocinio che si svolgerà, presumibilmente, nel mese di settembre 2011. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di selezione culturale, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti psicofisici e nella prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3, a parità di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'articolo 650, commi 1 e 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. Dei concorrenti idonei iscritti nelle graduatorie di merito saranno convocati al tirocinio:
 - a) i primi 184 (centottantaquattro) concorrenti aspiranti ai corsi per le Armi varie, per l'Arma trasporti e materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di commissariato, di cui almeno 37 (trentasette) allievi delle Scuole militari dell'Esercito, 18 (diciotto) allievi delle altre Scuole militari e 28 (ventotto) aventi titolo alla riserva di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera b);
 - b) i primi 32 (trentadue) concorrenti aspiranti al corso per il Corpo sanitario, di cui almeno 6 (sei) allievi delle Scuole militari dell'Esercito, 3 (tre) allievi delle altre Scuole militari e 5 (cinque) aventi titolo alla riserva di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera b).
4. I posti eventualmente non ricoperti da riservatari idonei nella misura prevista dal precedente comma 3 saranno devoluti, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 1, con i criteri indicati nell'articolo 2 del presente decreto.
5. Su indicazione dello Stato maggiore dell'Esercito potranno, inoltre, essere ammessi al tirocinio concorrenti idonei, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 1, in numero pari a quello dei posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di idonei nel concorso interno di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse.
6. Successivamente, potrà essere convocato al tirocinio un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno - che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinunciatari nei primi sette giorni di frequenza, secondo l'ordine delle graduatorie, con i criteri del già citato articolo 2. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facoltà di effettuare ulteriori ripianamenti oltre il limite dei sette giorni sopra indicato, laddove ritenuto necessario.
7. Durante il tirocinio i frequentatori saranno sottoposti ad ulteriori prove ed accertamenti nelle seguenti aree:
 - a) capacità e resistenza fisica:
 - 1) corsa piana di metri 1500;
 - 2) flessioni addominali;

- 3) salto su telo tondo da metri 4;
- b) rilevamento comportamentale:
 - 1) aspetto esteriore;
 - 2) correttezza formale e disinvoltura;
 - 3) comunicazione verbale;
- c) rendimento nelle istruzioni pratiche:
 - 1) montaggio e smontaggio arma individuale;
 - 2) lezioni di tiro con arma individuale;
 - 3) istruzione formale.
8. Nell'allegato H, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate tutte le prove e i relativi punteggi.
9. Durante la terza settimana di frequenza del tirocinio tutti i concorrenti dovranno confermare o potranno modificare, con apposita dichiarazione, l'ordine di preferita assegnazione già indicato nella domanda di partecipazione al concorso:
 - a) ai quattro corsi per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a);
 - b) ai tre indirizzi di studio (corsi di laurea) per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b).
10. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza mediante analisi sulle urine e, se ammessi alla frequenza del 193° corso dell'Accademia militare, dovranno essere nuovamente sottoposti a detto test e, in caso di positività, saranno rinviati d'ufficio ed ammessi al corso successivo, subordinatamente alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari per l'ammissione, di cui all'articolo 2, comma 8 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse.
11. All'atto della presentazione al tirocinio, se insorgeranno per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, sarà facoltà dell'Accademia militare inviare i medesimi all'osservazione ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che non si sono aggravate preesistenti imperfezioni o sono insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare nei loro confronti un provvedimento medico-legale di inidoneità alla frequenza del tirocinio.
12. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno:
 - a) in qualità di militari di truppa, se, trovandosi in congedo illimitato, non rivestono il grado di ufficiale o sottufficiale;
 - b) con il grado già rivestito, se ufficiali o sottufficiali già collocati in congedo. Per tali concorrenti si provvederà al richiamo in servizio dall'inizio del tirocinio;
 - c) con il grado rivestito, se militari in servizio.
13. I predetti concorrenti saranno posti, a cura dei Comandi dei reparti/enti di appartenenza, nella posizione di comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza.
14. Gli ufficiali, gli appartenenti al ruolo dei marescialli e i volontari in ferma, durante il tirocinio continueranno a percepire dagli enti di appartenenza gli assegni spettanti.
15. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'istituto previste per gli allievi dell'Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio e verrà, inoltre, loro dato in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione ai corsi regolari.
16. Saranno senz'altro esclusi dal concorso e rinviati dall'Accademia i frequentatori che:
 - a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;

- b) matureranno assenze prolungate, anche non continuative, complessivamente superiori alla metà della durata del tirocinio stesso;
 - c) non risulteranno in possesso, all'atto della valutazione da parte della commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 4) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse, della prescritta idoneità psicofisica;
 - d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti a consentire alla preposta commissione di formulare il giudizio di cui al successivo comma 19.
17. Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati dall'istituto i frequentatori del tirocinio per i quali sarà accertata presso una struttura sanitaria militare l'eventuale positività agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
 18. Il tirocinio avrà una durata di circa trenta giorni, comunque non superiore a sessanta, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attività militari e scolastiche.
 19. Il tirocinio si intenderà superato soltanto dai concorrenti che al termine dello stesso conseguiranno un punteggio di almeno 6/10 nel rendimento globale; essi saranno giudicati idonei dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 4) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse, la quale attribuirà un voto nel rendimento globale che non potrà essere superiore a 10 (dieci) e sarà utile ai fini della formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi.
 20. I frequentatori nei cui confronti sarà espresso il giudizio di inidoneità, da considerare definitivo, saranno esclusi dal concorso.
 21. La commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 4) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse, nell'eventualità in cui si verifichi quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del citato decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 e dal precedente articolo 1, comma 11, provvederà, per il tramite del Comando dell'Accademia militare, a chiedere agli idonei ma non risultati vincitori per il Corpo sanitario di esprimere il proprio eventuale gradimento al transito nelle Armi o nei Corpi dell'Esercito. Se gli stessi acconsentiranno al transito, nella propria dichiarazione di gradimento dovranno esprimere anche le preferenze di assegnazione ad Arma o Corpo.

Articolo 14

Graduatorie finali ed assegnazione ai corsi

1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio saranno iscritti, dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 1) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse, nelle rispettive graduatorie di ammissione al 193° corso. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di selezione culturale, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti psicofisici, nella prova orale facoltativa di lingua straniera e nel tirocinio. Contestualmente, la medesima commissione provvederà ad assegnare i concorrenti ai corsi ed ai relativi indirizzi di studio, laddove previsti, fino a copertura dei posti a concorso indicati nell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dallo Stato maggiore dell'Esercito, secondo le esigenze della Forza armata, sulla base della posizione occupata da ciascuno nella rispettiva graduatoria e, ove possibile, dell'ordine di preferita assegnazione espresso nuovamente durante la frequenza del tirocinio. Detti concorrenti saranno così assegnati:
 - a) 76 (settantasei), di cui almeno 15 (quindici) provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito, 8 (otto) provenienti dalle altre Scuole militari e 11 (undici) aventi titolo alla riserva di cui al

precedente articolo 2, comma 1, lettera b), al corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;

- b) 10 (dieci), di cui almeno 2 (due) provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera b), al corso dell'Arma trasporti e materiali;
 - c) 7 (sette), di cui almeno 1 (uno) proveniente dalle Scuole militari dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera b), al corso del Corpo degli ingegneri;
 - d) 9 (nove), di cui almeno 2 (due) provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera b), al corso del Corpo di commissariato;
 - e) 18 (diciotto), di cui almeno 4 (quattro) provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito, 2 (due) provenienti dalle altre Scuole militari e 3 (tre) aventi titolo alla riserva di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera b), al corso del Corpo sanitario.
2. Il concorrente che non accetta l'assegnazione definitiva al corso di laurea o all'indirizzo di studio sarà considerato rinunciatario. A parità di merito si applicheranno, ai fini della formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'articolo 650, commi 1 e 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
 3. Le graduatorie generali di merito formate dalla commissione esaminatrice, trasmesse alla Direzione generale per il personale militare, saranno approvate con decreto dirigenziale. Detto decreto sarà pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa e della pubblicazione verrà data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.
 4. Saranno dichiarati vincitori del concorso, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito - sempreché non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse e al precedente articolo 1, comma 11 del presente decreto - ed ammessi alla frequenza dei corsi regolari, che avranno inizio presumibilmente nella prima decade di ottobre 2011, i concorrenti idonei al termine del tirocinio, fino a copertura dei posti di cui al precedente articolo 1, eventualmente incrementati in misura pari a quella dei posti per qualsiasi motivo non ricoperti in uno o più dei corsi nel concorso interno di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) del citato decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010. Si terrà comunque conto della riserva di posti prevista dall'articolo 2 del presente decreto a favore delle categorie riservatarie ricalcolata, se necessario, sull'eventuale più elevato numero di posti da ricoprire a seguito della devoluzione di cui al precedente articolo 1, comma 2.
 5. Se taluno dei posti riservati non sarà ricoperto per insufficienza di riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo 2, comma 3.
 6. Fermo restando il numero complessivo degli allievi da ammettere al 193° corso a mente dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, eventualmente incrementato per quanto indicato al precedente comma 4 del presente articolo, i posti eventualmente non ricoperti per rinunce in uno o più dei corsi di cui al citato articolo 1 del presente decreto potranno essere ricoperti con altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. Tale assegnazione è definitiva. Inoltre, se in fase di assegnazione ai corsi per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a) non vi saranno concorrenti idonei sufficienti per la copertura dei posti a concorso, gli stessi potranno essere ricoperti dai concorrenti idonei e non vincitori iscritti nella graduatoria per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), sempreché lo gradiscano, secondo l'ordine della graduatoria medesima. Successivamente potranno essere convocati un numero di concorrenti idonei pari a quelli che rinunceranno, per qualsiasi motivo, durante i primi quindici giorni di corso.

Articolo 15

Disposizioni per l'accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse e al precedente articolo 3, le attività indicate all'articolo 7 del citato decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 saranno svolte dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.

Articolo 16

Disposizioni varie

1. Per i vincitori già alle armi, poiché soggetti ad una ferma liberamente contratta, l'ammissione al corso è subordinata alla concessione del nulla osta da parte della Direzione generale per il personale militare che, allo scopo, chiederà il prescritto parere alla Forza armata di appartenenza. I concorrenti, compresi quelli delle Scuole militari, dovranno contrarre, all'atto della presentazione in Accademia per compiere il tirocinio, una ferma volontaria di mesi due quali militari di truppa, dalla quale saranno prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio o lo supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi.
2. I concorrenti che sono ufficiali di complemento o sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data di presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione ai corsi in qualità di allievi. Essi saranno ricollocati in congedo se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi regolari.
3. I concorrenti che, all'atto della presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio, sono già alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale ammissione ai corsi regolari, nella posizione di comandati o aggregati presso l'Accademia stessa e saranno rinviati agli enti di provenienza se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi.
4. I militari alle armi il cui collocamento in congedo viene a cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia, ovvero sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'istituto.
5. Gli ammessi all'Accademia, compresi quelli delle Scuole militari, acquisiranno la qualifica di allievi, dovranno contrarre una ferma volontaria di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse e dovranno assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come militari di truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'istituto.
6. Tutti gli allievi, all'atto della ammissione ai corsi, qualunque sia la loro provenienza, dovranno inoltre sottoscrivere la dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse.
7. I Comandi di reparto/ente presso i quali prestano servizio i concorrenti alle armi, oltre a curare la spedizione delle domande di partecipazione al concorso all'indirizzo indicato nel bando, dovranno:
 - a) segnalare al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Segreteria concorsi Accademia e Scuole militari - gli eventuali casi di personale dichiarato inidoneo all'avanzamento o che vi abbia rinunciato;
 - b) partecipare le eventuali comunicazioni relative al concorso che dovessero pervenire e consentire agli stessi di partecipare alle prove concorsuali, rilasciando loro i previsti documenti necessari per regolarizzare la posizione amministrativa e consentendo agli stessi di fruire della licenza straordinaria eventualmente spettante;
 - c) trasmettere, a richiesta del responsabile degli atti o del Comando dell'Accademia militare, la copia conforme dello stato di servizio o del foglio matricolare, rispettivamente, se ufficiali,

sottufficiali e volontari in ferma o rafferma, e tutti i documenti personali aggiornati di ogni variazione, compresa quella relativa all'ammissione all'Accademia militare, senza alcuna soluzione di continuità, nonché quelli concernenti il trattamento economico.

8. I Comandi delle Scuole militari, oltre a curare la spedizione delle domande di partecipazione al concorso, all'indirizzo indicato nel bando, degli allievi che frequentano l'ultimo anno dei licei presso le medesime Scuole, dovranno:
 - a) partecipare ai rispettivi allievi le comunicazioni di presentazione a tutte le prove concorsuali, tranne quelle per la prova orale ed il tirocinio, le cui convocazioni relative saranno inviate all'indirizzo che l'allievo avrà cura di indicare nella domanda di partecipazione concorso;
 - b) inviare entro il 29 luglio 2011 al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Segreteria concorsi Accademia e Scuole militari - ed al comando dell'Accademia militare l'elenco nominativo di tutti gli allievi che hanno superato l'esame di maturità con il relativo voto ed i verbali di valutazione in attitudine militare espressa dall'apposita commissione come previsto dall'articolo 2, comma 1 del presente decreto, nonché l'elenco degli allievi non promossi all'esame di maturità.

Articolo 17

Disposizioni per il trattamento dei dati

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse, il responsabile del trattamento dei dati, ai fini del presente concorso, è il Comandante del centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2010

f.to (Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO)